

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149

In base al principio del favor voti sono fatti salvi tutti i voti dai quali possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore e per i quali possa escludersi la sua volontà di farsi riconoscere.

Omissis.

Ciò, soprattutto, in considerazione che dette sentenze dimostrano di avere esattamente fatto concreta applicazione del principio, sopra ricordato, del *favor voti*, alla cui stregua non rileva - come sostenuto dagli appellanti in riferimento a molte delle schede sopra enumerate - la conformità o meno dell'espressione del voto alle previsioni formali di legge; in tutti i casi in cui sia comunque desumibile la volontà dell'elettore e non consti (ma in concreto e non già in via puramente ipotetica) o debba ritenersi (ma sulla base di indirizzi gravi e precisi, e non già di mere congetture) che questi abbia voluto farsi riconoscere.

Trattasi, invero, di principi consolidati nella giurisprudenza di questo Consiglio, per i quali si menzionano, tra quelle che meglio si attagliano al caso in esame, le decisioni della Sezione V, 22/3/1995, n. 457 («alla luce del principio generale del *favor voti* ... che impone di considerare valido il voto ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, il voto può essere espresso validamente senza seguire le puntuali indicazioni dettate dall' art. 6 VIII comma, legge 25/3/1993, n. 81»; ed anzi «la norma che sancisce la nullità del voto per inequivocabili segni di riconoscimento va interpretata non solo in chiave oggettivo fattuale, ma anche soggettivo-psicologica, - con conseguente possibilità di salvezza del voto espresso in modo irregolare, nei limiti in cui siano logicamente ammissibili spiegazioni plausibili che consentano di escludere l' intenzione di infrangere le regole della segretezza occorrendo per la nullità che le schede contengano segni grafici tali che facciano concludere in modo incontrovertibile non solo nel senso della loro obiettiva riconoscibilità, ma anche nel senso della loro soggettiva preordinazione al riconoscimento»); V, 1/2/1995, n. 161 («in sede di elezione diretta del sindaco ai sensi dell'art. 5, n. 4, L. 25/3/1993, n. 81, in caso di apposizione della preferenza per un candidato a consigliere comunale compreso in una lista diversa da quella votata per il Sindaco, mentre quest'ultimo voto resta valido, il voto di preferenza concesso al candidato di altra lista deve considerarsi inefficace»); V, 2/9/1993, n. 853 («qualsiasi segno grafico, purché non espresso in modo da consentire l' individuazione del votante ... è idoneo ad esprimere la manifestazione del voto di lista»: o, nel nostro caso, del voto per il candidato Sindaco); V, 15/6/1992, n. 560 («il voto espresso in modo irregolare deve essere salvato allorché l'irregolarità risulti logicamente spiegabile e non sussistano elementi dimostrativi della volontà di infrangere le regole della segretezza»); C.G.A.R.S., 27/2/1986, n. 21 («in sede di ricorsi in materia elettorale, il giudice deve ispirarsi al principio del *favor voti* e, pertanto, non può attribuire ad un qualsiasi segno grafico apposto sulla scheda al di fuori dell'espressione del voto il preordinato intendimento dell'elettore di farsi riconoscere»).

Omissis.